



Numero 35
Del 19-12-2016

Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica -PrimaConvocazione

Oggetto: **VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE PROGETTI.**

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Per determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica, all'appello nominale:

GERETTO GIANNINO	P	ORLANDI ALESSANDRO	P
PASQUON NELLO	P	RAMON ALBERTO	P
PASQUON TIZIANO	P	PALUDETTO CAMILLO	P
MAZZAROTTO LORENZO	A	ARTICO GIANNI DOMENICO	P
BAIANA FILIPPO	A	ROCCO LUIGI	A
CAMINOTTO ISIDORO	P	PASQUON LARA MAURA	P
TAMAI EDOARDO	P		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

ROSSETTI ELISA	P
DAL BEN SILVIA	A

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede GERETTO GIANNINO nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Miori Maria Teresa.

Nominati scrutatori i Signori:

ORLANDI ALESSANDRO

RAMON ALBERTO

PALUDETTO CAMILLO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE PROGETTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atto consiliare n. 25 del 25/11/2011, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS S.p.A.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
8. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A., è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'*in house providing* in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
9. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;
10. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;
11. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e

dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;

- ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

Considerato che

- l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *“I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”*;
- la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
- il Comune di Torre di Mosto era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato “Veneto Orientale” così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;
- la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato “Laguna di Venezia” anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
- prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale “Laguna di Venezia”, la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
- a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato *“I. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...”*, auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
- l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*;
- in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare *“uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito”*;
- il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito *“1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Laguna di Venezia”, la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione,*

indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”;

22. l’art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
23. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
24. l’art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”;*
25. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **“Venezia”** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
26. il Comune di Torre di Mosto appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
27. le disposizioni contenute nell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;*
28. che il Consiglio di Bacino **“Venezia Ambiente”**, nelle more delle deliberazioni in merito all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito di riferimento, con delibera dell’assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l’altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

Dato atto che

29. l’art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
30. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
31. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci, Veritas S.p.A. con delibera dell’Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il *“Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016”;*
32. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;
33. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il *“Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016”;*
34. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
35. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti

urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;

36. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi:
 - a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.;
 - b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.;
 - c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura;
 - d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro;
 - e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
37. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
38. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
39. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate sub B) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
40. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
41. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato sub D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
42. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
43. a seguito delle predette operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Ritenuto che:

44. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
45. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti
46. ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
47. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

48. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di

rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «*su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*» la cui dimensione «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale*» (comma 1, art.ult.cit.);

49. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «*necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;
50. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

51. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*»;
52. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
53. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore*»;
54. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;
55. dunque, in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
56. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
57. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla

disciplina *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege* proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);

58. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/agggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.

Visti:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 3 del vigente *Regolamento dei controlli interni*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 11.03.2013;

Uditi gli interventi, il cui resoconto stenografico viene allegato al presente verbale, ed acquisito il testo dell'intervento del Consigliere Caminotto (allegato sub A);

Con voti unanimi espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte:
 - a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di **16.579** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione per il restante **0,01%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **185,00**;
 - b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera;
 - c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura;

- d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro;
- e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B);
3. di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
4. di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
5. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);
6. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

Con successiva apposita votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente,

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Allegati:

- Sub. A) – schema operazioni societarie straordinarie Veritas S.p.A. ed integrazione Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. in Veritas S.p.A.;
- Sub. B) – perizie di stima di Veritas S.p.A. Asi S.p.A. ed Alisea S.p.A. e dei beni immobili oggetto di conferimento da parte del Comune di Venezia a Veritas S.p.A. (**agli atti**);
- Sub. C) – Schema Statuto ASI modificato;
- Sub D) – Schema patti parasociali di Veritas S.p.A.;
- Sub E) – Statuto Veritas modificato

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Zoppelletto Elis

Interventi: (deregistrazione integrale)

2° punto all'ordine del giorno: "Veritas S.p.a. – ASI S.p.a. – Gestione servizio idrico integrato – Gestione integrata dei rifiuti urbani – Operazioni societarie straordinarie per l'aggregazione tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Approvazione progetti".

IL SINDACO - Prego, Assessore Pasquon Nello.

ASSESSORE PASQUON NELLO - Buonasera. Per comprendere il perché si è arrivati al termine di un processo di integrazione di "ASI S.p.a." in "Veritas S.p.a." è necessario ripercorrere un po' di tappe legislative. Il d.lgs. 152 del 2006 prevedeva che i servizi idrici fossero organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994. La Regione Veneto, con la legge n. 17 del 27 aprile del 2012, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo e risorse idriche, ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali. Successivamente la giunta regionale veneta, con deliberazione n. 856 del 2013 ha approvato, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendovi undici comuni dell'area del Basso Piave, tra cui Torre di Mosto, nell'ambito territoriale denominato "Laguna Venezia" per ragioni di comunanza ed interessi, omogeneità del territorio e possibilità di sinergie con i soci di "Veritas S.p.a.". A seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale, il Consiglio di Bacino del Comune di Venezia, con deliberazione del 25 marzo del 2014, ha stabilito quale forma di gestione del servizio idrico integrato, nel territorio degli undici comuni dell'area Basso Piave, la gestione in house ed è stato affidato il servizio idrico integrato fino a tutto il 31 dicembre del 2018 all'Azienda Servizi Integrati "ASI S.p.a.", auspicando tuttavia un processo di integrazione tra le società "Veneta S.p.a." e "ASI S.p.a.". In vari punti il d.lgs. 152 del 2006 prevedeva che pure la gestione di servizi urbani dei rifiuti fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali e, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile del 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio territorio in nove ambiti territoriali ottimali. A gennaio 2014 sempre la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 comuni, di cui 44 comuni in Provincia di Venezia oltre al Comune di Mogliano Veneto ricadente nella Provincia di Treviso. Il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'11 dicembre del 2015 ha stabilito tra l'altro di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società "Veritas S.p.a.", "Alisea S.p.a." ed "Asvo S.p.a." nel territorio dei comuni serviti ed auspicava l'integrazione di tali società nell'espletamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento. Il Comune di Torre di Mosto, da parte sua, con atto consiliare n. 25 del 25 novembre del 2011 ha deliberato la partecipazione a "Veritas S.p.a." quale società in house, approvando lo statuto societario e la convinzione intercomunale, sottoscritta e deliberata da tutti i Consigli Comunali dei comuni soci, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali e per l'esercizio della società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In seguito il comitato di coordinamento e controllo approvavano una relazione tecnico – economica che dimostrava la convenienza economica nello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione in house providing e, in particolare, attraverso "Veritas S.p.a." in quanto società a capitale interamente pubblico, detenuto da Enti Locali, che svolge attività nel servizio idrico integrato e servizio di igiene ambientale negli ambiti territoriali ottimali con attività prevalente, più dell'80%, a favore dei comuni soci. A seguito di una prima fase di integrazione "Veritas S.p.a." ha acquistato il controllo di "Alisea S.p.a." e, contestualmente, i comuni soci di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in "Veritas S.p.a." ma l'accelerazione al processo di integrazione di "Alisea S.p.a." ed "ASI S.p.a." in "Veritas S.p.a." si è avuto a seguito del disposto art. 1 della legge n.190 del 23 dicembre 2014, legge finanziaria che conteneva il dettame sulla spending review la quale prevedeva che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'amministrazione, dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, gli Enti Locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. A giugno 2015 l'assemblea ordinaria di "Veritas S.p.a." ha approvato un piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di "Veritas S.p.a." 2013/2016, che prevedeva tra l'altro la realizzazione di progetti di integrazione tra le società "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a." in "Veritas S.p.a." al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi, idrico e di igiene urbana, a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino

territoriale di riferimento. Ecco quindi arrivati ad oggi, con l'approvazione da parte di tutti i cinquanta comuni soci di "Alisea S.p.a.", "ASI S.p.a." e "Veritas S.p.a." del progetto di integrazione proposto che si suddivide nelle seguenti fasi:

- in primis, l'acquisto delle quote azionarie residue di "Alisea S.p.a." da parte di "Veritas S.p.a.";
- a seguire, l'acquisto di una quota azionaria dell'8,69 % di "ASI S.p.a." da parte di "Veritas S.p.a.", previa modifica dello statuto di "ASI S.p.a.";
- l'aumento di capitale sociale di "Veritas S.p.a.", riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di euro mediante conferimento di alcuni beni in natura, come i terreni di Fusina e boschetto ex "Sirma".
- un ulteriore aumento del capitale sociale di "Veritas S.p.a." con i soci "ASI S.p.a." mediante scambio della totalità delle azioni "ASI S.p.a." residue per un valore di circa 27,1 milioni di euro;
- infine fusione per incorporazione della società "Alisea S.p.a." ed "ASI S.p.a." in "Veritas S.p.a.".

Inoltre, al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di "ASI S.p.a." in "Veritas S.p.a." secondo le fasi descritte, si rende altresì necessario apportare le modifiche allo statuto di "ASI S.p.a.", secondo lo schema che vi è stato allegato, come pure si chiede ai Consigli Comunali dei comuni soci delle società "Alisea S.p.a." ed "ASI S.p.a.", al fine dell'ingresso in "Veritas S.p.a." e del controllo analogo, di approvare lo schema di patti parasociali. Chiudo riassumendo il perché di questa integrazione secondo quanto relazionato dalle assemblee di soci "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a.":

- in primo luogo perché lo impone la legge n. 190 del 2014;
- a seguire si realizzano risparmi di spesa a seguito della soppressione dei Consigli di amministrazione di "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a.", come pure dei collegi sindacali prevedendo un revisore unico;
- solo con l'integrazione si possono mantenere e migliorare gli standard dei servizi esistenti;
- si possono ottenere risorse finanziarie a minor costo per gli investimenti;
- ne deriveranno importanti sinergie operative, finanziarie, nella gestione del personale e, prima fra tutte, la procedura di gara ed acquisti su un principio di un minor prezzo unitario atteso a fronte di maggiori quantitativi richiesti;
- perché i soci "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a." potranno comunque mantenere in essere il loro comitato di controllo previsto per le aree territoriali.

Cosa non cambierà?

- ambedue le società "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a." manterranno il loro brand, le loro sedi operative, i presidi territoriali a beneficio dell'utente;
- per "Alisea S.p.a." la formazione del piano economico e finanziario di ciascun comune verrà predisposto secondo dei criteri di formazione attuale;
- alla stessa stregua in "ASI S.p.a." non cambieranno le tariffe, attualmente applicate ai propri clienti, se non seguendo la loro dinamica.

Grazie.

IL SINDACO - Grazie Assessore Pasquon Nello. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Paludetto.

CONSIGLIERE PALUDETTO - Allora, iniziamo esprimendo soddisfazione dei servizi fin qui erogati sia da "ASI S.p.a." che da "Alisea S.p.a.". Questo cambiamento, secondo noi, è un'iniziativa importante e siamo d'accordo con la razionalizzazione delle strutture pubbliche che, in generale, comportano una riduzione della spesa complessiva di gestione. Non nascondiamo però la nostra preoccupazione che, entrando in un organismo più grande e con competenza più variegata, i comuni più piccoli possano avere un rilievo più basso e nel tempo avere un servizio meno adeguato. Vorrei capire anche, per quanto concerne il nuovo Consiglio di Amministrazione, se è prevista l'entrata dei comuni dell'entroterra oltre che ad un comune del litorale, per capirci, in quanto ho visto che adesso l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di "Veritas S.p.a." poi può essere, se la legge lo permette, allargato a nove persone, tra cui una persona rappresentante del nostro bacino, però del litorale cosa vuol dire? Vuol dire che i comuni dell'entroterra non entreranno a far parte del Consiglio d'Amministrazione di "Veritas S.p.a.". Un'altra cosa: credo che, come si

dice, se i membri del Consiglio d'Amministrazione vanno in base alle utenze, mi sembra, "Veritas S.p.a." dovrebbe avere, con duecentoquarantamila – duecentotrentamila utenze, e l'"ASI S.p.a." con sessantamila spetterebbero due rappresentanti su nove. Non c'è maniera di trattare l'entrata di un altro membro del Consiglio d'Amministrazione di "Veritas S.p.a."? Chiedo.

IL SINDACO - Grazie Consigliere Paludetto. Prego, Assessore Pasquon Nello.

ASSESSORE PASQUON NELLO - Allora, nelle riunioni a cui ho partecipato, dove si sono stilati i patti parasociali, è stato garantito che... Cioè, il comitato di controllo, analogo sia in "Alisea S.p.a." che in "Veritas S.p.a.", rimarrà presente e questo è un presidio di sicurezza per quanto riguarda le istanze che poi potranno essere portate all'interno del Consiglio d'Amministrazione di "Veritas S.p.a.". I membri, con questa delibera che andiamo ad approvare, verranno automaticamente, modificando gli statuti di "Veritas S.p.a." e di "ASI S.p.a.", portati da cinque a nove e quindi avremo, per quanto riguarda il bacino di utenza dei comuni di "Alisea S.p.a." un componente nel Consiglio d'Amministrazione e, per quanto riguarda i comuni del bacino ex "ASI S.p.a.", un componente rappresentativo. Quindi siamo in qualche modo tutelati... È chiaro che, entrando su una società con molti utenti, cinquanta comuni, dove noi rappresentiamo, come Comune di Torre di Mosto, lo 0,04 % è chiaro che non possiamo imporci in maniera preponderante. C'è tutta la fascia della Riviera del Brenta che ha quote importanti in "Veritas S.p.a." oltre, chiaramente, al Comune di Venezia che ha il 51% di partecipazione nella stessa società, che esprimeranno la maggior parte degli Amministratori. Certamente il fatto stesso che le due società comunque mantengono il brand, che tutte le sedi operative rimangono comunque operative nel vero senso della parola dal punto di vista dell'assistenza all'utenza, che non verranno modificate le tipologie dei servizi e le tariffe, i piani finanziari verranno stabiliti in base alla tipologia del servizio che opera nel suo territorio è un elemento di garanzia. La relazione di "ASI S.p.a." è stimata addirittura in un milione di euro di risparmi da qua a tre anni, dati essenzialmente dalla capacità soprattutto contrattuale che "Veritas S.p.a." ha nei confronti dei fornitori ossia che, nel comprare linee di tubazioni, "Veritas S.p.a." rispetto ad "ASI S.p.a." ha un potere contrattuale completamente diverso. Il fatto stesso di poter puntare su capitali di investimento a basso prezzo, dal punto di vista finanziario, è un qualcosa che "Veritas S.p.a." ha già nelle sue possibilità mentre "ASI S.p.a." no. Le stesse società hanno difficoltà a rispettare in questo momento la legge in quanto, essendo le società "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a." troppo piccole, non riescono a garantire quei servizi minimi che vengono previsti dalla legge in termini di utenze, pertanto questa integrazione era sull'unicità, addirittura delle piccole società, nel riuscire a rispettare e a rimanere, in qualche modo, sul mercato. Quindi vediamo favorevolmente questa integrazione, porterà solamente dei benefici anche perché quel timore di finire in una multiutility che applicherebbe e spalmerebbe quelle che possono essere le difficoltà sia nel settore idrico che nel settore urbano per Venezia, se questa è la paura della grande città che ha problematiche specifiche, o del litorale non vengono riversate nei comuni dell'entroterra in quanto ogni singolo piano finanziario verrà tarato in base al servizio fatto sul territorio e questa è una garanzia non da poco. Grazie.

IL SINDACO - Grazie Assessore Pasquon Nello...

CONSIGLIERE ARTICO - Posso?

IL SINDACO - Prego Consigliere Artico.

CONSIGLIERE ARTICO - E la garanzia dov'è scritta?

ASSESSORE PASQUON NELLO - Allora, sta scritta nella...

IL SINDACO - Allora...

CONSIGLIERE ARTICO - Cioè lei parlava che, praticamente, siamo nelle zone di Venezia, tutto il litorale compresa Chioggia, e i costi, oltre ad avere delle quote superiori rispetto alle nostre... Allora, chi ci garantisce che un domani le nostre tariffe rimarranno sempre quelle, diciamo, attuali, che sono le più basse? O che noi andremo a pagare i costi di Venezia? Cioè, non succede in alcuna città metropolitana in quanto doveva portare molti soldi, l'ha detto lei, e abbiamo visto quanti soldi ci ha portato, praticamente zero, e non vorrei che qua succedesse la stessa cosa, ossia che noi andiamo a pagare i costi di Venezia. Io penso che andremo incontro a questa cosa.

IL SINDACO - Grazie. Prego Assessore Pasquon Nello.

ASSESSORE PASQUON NELLO - No, questo è contenuto nei patti parasociali dov'è previsto che i singoli piani finanziari siano calcolati e stimati in base ai bacini di utenza esistenti. Questo è un punto, un paletto che è stato posto dalle assemblee di "ASI S.p.a." ed "Alisea S.p.a." nel momento in cui si trattava l'integrazione. È

chiaro che se noi vogliamo aumentare o diminuire il nostro servizio di pari passo verrà modificata anche la tariffa. Non solamente “ASI S.p.a.” ha il valore di tariffa idrica più bassa del Veneto ma ce l’ha anche “Alisea S.p.a.”, cioè siamo in una zona dove, rispetto a tutto il territorio regionale, sia i costi di utenza stabiliti da “Veritas S.p.a.” sia quelli di “ASI S.p.a.” sono i più bassi del Veneto quindi l’uniformità, se dovesse succedere, comunque sarebbe minima perché siamo già su una soglia molto bassa di esosità nei confronti delle utenze. Grazie.

IL SINDACO - Grazie Assessore Pasquon Nello. Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE CAMINOTTO - Signor Sindaco...

IL SINDACO - Prego, Consigliere Isidoro Caminotto.

CONSIGLIERE CAMINOTTO - Grazie signor Sindaco. Una data, o meglio un periodo su tutto merita di essere ricordato in questo momento. Mi riferisco ai primi mesi del 2006, avvio della raccolta rifiuti con il metodo porta a porta. Una riforma introdotta dal centrosinistra, con a capo la Sindaca Alessandra Cigana, e il successo di questa iniziativa si reggeva su due necessità tra loro coerenti: una consisteva nell’obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e bruciare sempre meno rifiuti a favore della differenziazione, spinta dal riuso dei rifiuti attraverso il riciclo, con quella scelta che ebbe un grande impatto sul nostro territorio e sull’ambiente, la diminuzione dei cassonetti, la pulizia delle strade principali, lo spazzamento, la rimozione delle polveri sottili, l’introduzione del porta a porta; l’altra consisteva nel coinvolgimento attivo e non scontato dei cittadini torresani. L’esperienza si conferma positivamente e i cittadini, se correttamente informati, rispondono in maniera responsabile su ciò che è bene ed è giusto fare in quanto i cittadini non sono privi di pensiero o di incapacità di distinguere il bene dal male. In questo arco di tempo, dieci anni ormai, abbiamo raggiunto anche un risultato dall’aspetto immateriale, quasi sempre difficile da ottenere, cioè una sensibilità, una moderna cultura in tema dei rifiuti legata al comportamento delle famiglie torresane. Se questi risultati sono stati raggiunti, ed io credo di sì, è anche per merito dell’azienda litoranea servizi ambientali “Alisea S.p.a.”, della scelta del centrosinistra e, se mi consentite, dell’Assessore socialista Paolo Ramon che, in prima persona, avviò questa importante riforma. “Alisea S.p.a.”, il cui marchio sarà mantenuto e continuerà a collaborare con i comuni, anche attraverso campagne di informazione, convinti come siamo che la conoscenza è la preconditione del gene virtuoso dei nostri cittadini in tema di rifiuti e non solo. Lasciatemi che non oso definire di lungimiranza strategica, terminologia tanto cara ai colleghi dell’opposizione, a volte abusata mi pare, ma fu quasi una scommessa coraggiosa, una manifestazione di fiducia nel principio di autonomia, dove ogni cittadino sente il dovere di farsi carico per la responsabilità di sé, della sua famiglia, del suo territorio, dell’ambiente e dei comportamenti di fronte agli altri cittadini. Questo principio di autonomia fu avversato e ostacolato il 23 dicembre del 2005 proprio dallo scetticismo di certe passioni politiche raccolte attorno al centrodestra e, senza distinzione, i Consiglieri Tamai Venerino, Dal Ben Marco, Paludetto Camillo e De Mauri Carlotta votarono no a questa riforma, a dimostrazione di un’incapacità di agire in base a ragioni indipendenti dal desiderio di ostacolare comunque l’iniziativa del centrosinistra, incapace di sradicarsi dalle più care appartenenze, anche se in questione è il bene comune che sta al di sopra dell’orgoglio dei singoli. Con l’approvazione di questa delibera si compie un passo in avanti nell’organizzazione del servizio raccolta e sono d’accordo con il Consigliere Paludetto. La Regione Veneto, come il piano rifiuti approvato il 19 aprile del 2015, fissa per il territorio regionale l’obiettivo di raccolta differenziata nella percentuale del 76% entro il 2020. Ricordo che il Bacino “Venezia Ambiente” è subentrato nelle funzioni dell’ATO e comprende i quarantaquattro comuni della città metropolitana più il comune trevigiano di Mogliano Veneto. Nel 2014, secondo i dati ARPAV, la percentuale di raccolta differenziata nel territorio del Bacino “Venezia Ambiente” è stata pari al 59%; se si depurasse il dato dei tre comuni turistici, ossia Venezia, Jesolo e Caorle la percentuale salirebbe al 67%. All’interno di questo bacino operano tre soggetti gestori, ossia “Veritas S.p.a.”, “Alisea S.p.a.” ed “ASI S.p.a.”, e l’obiettivo è quello di arrivare ad un gestore unico all’interno del bacino con l’integrazione di “Alisea S.p.a.”, che stiamo facendo adesso, e probabilmente “ASI S.p.a.” nel prossimo futuro. Sempre secondo i dati ARPAV a Torre di Mosto è stata assegnata nel 2014 la percentuale del 68,1% di differenziata e comparare, ad esempio, San Stino di Livenza con il 72%, Ceggia con il 76% e qualcosa. Da ciò risulta evidente che dobbiamo aumentare l’impegno rispetto all’obiettivo prefissato, anche valutando soluzioni organizzative come le tariffe a corrispettivo, la cosiddetta TARI, che pare abbia maggiore efficacia nell’incentivare i comportamenti virtuosi, inoltre la tariffa viene commisurata in base all’effettiva produzione di rifiuti secondo il principio comunitario del pagare tanto quanto si produce e rientra anche per gli altri servizi di rete come l’energia, il gas e l’acqua. A proposito di questi ultimi servizi di rete: il cittadino paga direttamente la bolletta al soggetto fornitore mentre, come nel nostro caso, mi riferisco alla bolletta, non la paghiamo direttamente al soggetto fornitore del servizio raccolta rifiuti ma al comune. Questi sono diversi aspetti che

meritano da parte di tutti noi attenzione al fine di far risparmiare economicamente le nostre famiglie e, nello stesso tempo, migliorare la qualità della vita dei cittadini torresani. Grazie.

IL SINDACO - Grazie Consigliere Isidoro Caminotto. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE ARTICO - Presidente...

IL SINDACO - Prego, Consigliere Artico Gianni.

CONSIGLIERE ARTICO - Allora, io apprezzo il percorso storico del Consigliere Caminotto ma io credo che qualsiasi amministratore fosse stato in carica quella volta avrebbe dovuto prendere questa decisione. Io non ero in opposizione e allora tutta questa parlata che lei ha fatto secondo me non serve.

IL SINDACO - Grazie Consigliere Artico. Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE CAMINOTTO - Presidente...

IL SINDACO - Prego, Consigliere Caminotto Isidoro.

CONSIGLIERE CAMINOTTO - Certe valutazioni allora le ha fatte l'Amministrazione, la maggioranza ed anche l'opposizione, avevano tutti gli elementi per fare queste valutazioni, semplicemente ha fatto una scelta diversa. Cosa vuol dire che... Io ho riportato il dato storico, non è che...

CONSIGLIERE ARTICO - Ma anche io ho apprezzato...

IL SINDACO - Prego, Consigliere Artico Gianni.

CONSIGLIERE ARTICO - Io ho apprezzato il percorso storico che lei ha fatto ma io le dico che, in quegli anni là, qualsiasi Amministrazione avrebbe dovuto fare quella scelta perché là si doveva arrivare. Tutti qui.

CONSIGLIERE CAMINOTTO - E io ho semplicemente detto...

CONSIGLIERE ARTICO - Eh no, io dico che voi siete stati bravi.

CONSIGLIERE CAMINOTTO - No no, io...

IL SINDACO - Scusi un attimo Consigliere Caminotto. Non possiamo metterci qua a fare un dialogo, magari lo facciamo dopo. Intanto...

CONSIGLIERE ARTICO - Ok.

IL SINDACO - Va bene. Allora, ci sono altri interventi? Allora mettiamo in votazione il primo capo all'ordine del giorno. Favorevoli? Dieci. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Dieci. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo al terzo capo all'ordine del giorno.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to GERETTO GIANNINO

IL Segretario Comunale
F.to Dr.Miori Maria Teresa

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.-

Li, 19-12-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priolo Domenico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

Li, 19-12-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Priolo Domenico

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000, attesta la conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.-

Li, 19-12-2016.

IL Segretario Comunale
F.to Dr. Miori Maria Teresa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 30

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20-01-2017, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000);

- che la presente deliberazione è contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

E' trasmessa in data _____ all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 20-01-2017.

IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA
F.to Dott. Galet Roberto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti dall' ufficio, **attesta** - che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 19-12-2016.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3^, del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per 15 giorni dal 20-01-2017 al 04-02-2017.

IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA
F.to Dott. Galet Roberto

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale della deliberazione n° 35 del 19-12-2016 depositato presso questo Ufficio di Segreteria. E' rilasciata esclusivamente per uso amministrativo.

NB: La presente attestazione è valida solo con firma autografa originale o con firma digitale del responsabile.

Li, 20-01-2017



IL RESP. PROCEDIMENTO UFF. SEGRETERIA
Dott. Galet Roberto